



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI
FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

**DOTT. ssa Carla Dearca
MEDICO SPECIALIZZANDO IN PSICHIATRIA**

TRA

L'Università degli Studi di Brescia, codice fiscale 98007650173, con sede legale in Brescia, Piazza Mercato n. 15, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria prof. Antonio Vita, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, - di seguito indicato "Università"

E

l' Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, codice fiscale 03108560925, con sede legale in Cagliari, via Ospedale n.54, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara Seazzu, PEC dir.generale@pec.aoucagliari.it - di seguito indicato "Ente o Azienda"

VISTO

l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" che statuisce la facoltà per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm. ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" che all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 6 individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;

il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte



le specialità, gli standard specifici relative alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.lgs. n. 368/99;

il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 MIUR – Ministero della Salute il quale prevede che per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante ed i tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica devono essere approvate apposite, motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga, nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 14 settembre 2020 n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 26 settembre 2020, n. 239, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

l'art. 25 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria approvato con D.R. n. 818 del 4.10.2019, che statuisce che la formazione specialistica venga svolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola, attraverso la frequenza di attività in diverse strutture, servizi, settori, Unità Operative convenzionate;

PREMESSO CHE

il Direttore della Scuola di Specializzazione in **PSICHIATRIA** con decreto d'urgenza del 29/08/2023 ha espresso parere favorevole alla frequenza delle attività formative ed assistenziali presso l'A.O.U. di Cagliari da parte del medico in formazione specialistica Dott.ssa Carla Dearca, iscritta al 3° anno alla Scuola di Specializzazione in **PSICHIATRIA**

il Direttore della S.C. Psichiatria dell'Azienda convenzionata ha espresso la disponibilità ad accogliere il suddetto medico in formazione specialistica per lo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale;

CONSIDERATO CHE

l'U.O non costituisce struttura facente parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo;

l'U.O. costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in **PSICHIATRIA** dell'Università di Cagliari e possiede ulteriore capacità ricettiva in rapporto



al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

2.1 L'Azienda convenzionata si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il medico in formazione specialistica Dott.ssa Carla Dearca codice fiscale [REDACTED] (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto alla Scuola di Specializzazione in **PSICHIATRIA** dell'Università degli Studi di Brescia per lo svolgimento di attività formative ed assistenziali, al fine del raggiungimento degli obiettivi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'All. 1.

Art. 3 – Durata attività formativa professionalizzante e tirocinio

3.1 L'attività formativa professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/10/2023 al 15/01/2025 .

Art. 4 – Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio

4.1 L'Azienda convenzionata mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della S.C. di Psichiatria, per l'intero svolgimento dell'attività formativa con orario di accesso concordati con il Responsabile della struttura.

4.2 Il tirocinante svolge la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano formativo individuale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dell'attività formativa e assistenziale

5.1 Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

5.2 Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera, nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.



Art. 6 – Natura giuridica del rapporto

6.1 L'attività dello specializzando si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

6.2 Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

6.3 Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine la struttura ospitante provvede a dotare il tirocinante di idoneo cartellino di riconoscimento con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura ospitante.

Art. 7 – Tutor di riferimento

7.1 Per tutta la durata della presente convenzione, il tirocinante ammesso a frequentare le strutture dell'Azienda convenzionata, dovrà essere seguito da un *tutor* designato dal Consiglio della Scuola ("Tutor Universitario") in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal Responsabile della struttura convenzionata o da un suo delegato ("Tutor aziendale"), sotto la cui guida lo specializzando esplicherà l'attività formativa prevista.

Art. 8 – Monitoraggio e accertamento della frequenza dell'attività formativa

8.1 L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture dell'Azienda convenzionata è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal programma formativo.

8.2 In particolare, il tutor designato e/o il Dirigente medico Responsabile della U.O. dell'Ente/Azienda, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare e certificare le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

8.4 A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica.

8.5 Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Tutela assicurativa

9.1 L'Azienda convenzionata provvede alla copertura assicurativa del tirocinante per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta durante la formazione nelle proprie strutture, alle stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.



□ 9.1 Il Medico in formazione specialistica provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta durante la formazione nelle strutture dell'Azienda convenzionata.

9.2 Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 10 – Misure in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro

10.1 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il medico in formazione specialistica, che svolge attività presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda convenzionata per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".

10.2 L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

10.3 In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione allo specializzando della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

10.4 L'Azienda convenzionata garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'Azienda stessa, per le attività svolte nei locali e spazi dell'Azienda convenzionata. In particolare, sull'Azienda convenzionata ricadono:

- gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti;
- la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/2008.

10.5 Al Medico Competente dell'Azienda convenzionata, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica" rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.

10.6 L'Azienda convenzionata è tenuta a garantire tramite la propria Direzione Sanitaria l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombeni derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico.

Art. 11 - Misure in materia di radioprotezione

11.1 In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del D.lgs. 101/2020 e, pertanto, si considerano:
Lavoratore esterno = specializzando



Datore di Lavoro = Università degli Studi di Brescia
Ente Ospitante = Azienda convenzionata

11.2 Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, lo specializzando coinvolto è classificato come esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 101/2020 per le competenze previste dalla normativa in materia a carico dell'Università e dell'Azienda convenzionata. L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.lgs. 101/2020.

11.3 In merito alla sorveglianza fisica protettiva, secondo quanto previsto dal D.lgs. 101/2020 artt. 112, 113, 115, l'Azienda convenzionata e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di radioprotezione.

11.4 L'Università garantisce i seguenti adempimenti:

- formazione di base dello specializzando in materia di radioprotezione;
- redazione della scheda dosimetrica per ciascun specializzando;
- classificazione dello specializzando;
- in caso di classificazione in categoria A gli specializzandi saranno dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.lgs. 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione (ERP) del Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione dell'Azienda convenzionata.

11.5 L'Azienda convenzionata, in particolare, si impegna a:

- assicurare che lo specializzando riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta;
- ottemperare a quanto prescritto dall'art. 113 del D.lgs. 101/2020;
- effettuare la valutazione periodica della dose individuale dello specializzando e trasmetterla all'ERP dell'Università, secondo quanto prescritto dall'art. 113 co. 2 lett. h) D.lgs. 101/2020. Nell'eventualità in cui lo specializzando fosse classificato in categoria A, l'Azienda convenzionata dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale di radioprotezione;
- fornire allo specializzando gli idonei dispositivi di protezione individuale.

11.6 Nell'ambito della convenzione vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi.

11.7 Il medico in formazione specialistica esibisce al Medico Autorizzato dell'Azienda convenzionata, prima dell'avvio della frequenza, il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 135, co. 4 D.lgs. 101/2020 rilasciato dal Medico autorizzato incaricato dall'Ateneo.

11.8 Se l'attività o gli ambienti di lavoro non comportano un rischio di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, da parte dello specializzando, nessun atto è dovuto in relazione al D.lgs. 101/2020.



Art. 12 – Misure per la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19)

12.1 Relativamente alle disposizioni per l'accesso degli specializzandi riguardanti la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento.

12.2 Il controllo verrà effettuato dal preposto della struttura che accoglierà lo specializzando.

12.3 L'Azienda convenzionata si impegna a rendere disponibili agli specializzandi i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 e, ove e se previsto, provvederà alla specifica formazione.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

13.1 L'Azienda convenzionata, assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri, e il parcheggio ove disponibile.

13.2 L'Azienda convenzionata fornisce in dotazione al medico in formazione un adeguato numero di camici a cura e spese della stessa.

Art. 14 – Obblighi del medico in formazione specialistica

14.1 Durante lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e di tirocinio il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella stessa.

14.2 Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

14.3 Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

14.4 Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. Egli partecipa, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

14.5 Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.



Art. 15 – Privacy, Riservatezza e Anticorruzione

15.1 Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 “General data protection regulation - GDPR” del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate.

15.2 Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza durante il periodo di tirocinio presso l’Azienda convenzionata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure interne dell’ente convenzionato.

15.3 Le Parti si impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati disponibili sui siti internet delle Parti.

15.4 Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

15.5 Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 16 – Imposta di bollo e di registro

16.1 La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

16.2 Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’ Università degli Studi di Brescia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

16.3 L’Azienda convenzionata, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all’Università degli Studi di Brescia, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.

16.4 Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.



Art. 17 - Modifiche

17.1 Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 18 - Oneri delle Parti contraenti

18.1 La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Azienda convenzionata e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 19 - Durata della convenzione

19.1 La durata della presente convenzione decorrerà dal 01/10/2023 al 15/01/2025, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC).

19.2 La presente convenzione potrà essere prorogata su espressa volontà delle parti.

Art. 20 - Foro competente

20.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 21 – Norma finale

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e, in particolare, il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Il Direttore della Scuola di Specializzazione
in Psichiatria
(Prof. Antonio Vita)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Chiara Seazzu)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Psichiatria.

Progetto formativo individuale per l'attività presso strutture sanitarie extra rete formative per medici in formazione specialistica

(Il progetto non può superare i 18 mesi -periodo massimo di permanenza extra rete formativa- nell'intera durata del corso)

Medico in formazione specialistica: Carla Dearca.

Scuola di Specializzazione in Psichiatria.

Anno di corso

Nato

Codice fiscale

Tel.

e-mail

Azienda presso cui si svolge il periodo di formazione specialistica:

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari

Reparto UOC di Psichiatria.

Tutor universitario Prof. Bernardo Carpiniello

Tutor Struttura Ospitante Prof. Mirko Manchia

Periodo di formazione fuori rete: dal 01/10/2023 al 15/01/2025

Obiettivi formativi, attività professionalizzanti:

PREDIZIONE DELLA REMISSIONE CLINICA IN PAZIENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO DELLA SCHIZOFRENIA, UTILIZZANDO UN APPROCCIO MACHINE LEARNING

Nell'ambito del protocollo di ricerca, la specializzanda avrà un ruolo chiaro e ben definito sia per quanto riguarda la formazione e l'apprendimento della stessa, rispetto alle buone pratiche da applicare nella ricerca scientifica in campo biomedico, sia per quanto riguarda il ruolo operativo della stessa nella conduzione e nella realizzazione dello studio.

In particolare la specializzanda avrà i seguenti compiti ed obiettivi:

- studio e aggiornamento della letteratura scientifica
- raccolta dati
- implementazione del database
- apprendere la metodologia di ricerca nel campo degli approcci Machine Learning (ML) applicati ai disturbi psichiatrici
- apprendere le tecniche di analisi statistica, secondo l'approccio *data-driven decision making*



- apprendere le modalità di stesura di un articolo scientifico in tutte le sue sezioni (background, materiali e metodi, risultati e discussione)
- acquisizione di una progressiva autonomia nella conduzione di ricerche scientifiche nel campo dei disturbi psichiatrici, con particolare riferimento agli approcci ML
- partecipazione, in presenza o da remoto, a tutti gli incontri di aggiornamento, di allineamento e di confronto inerenti il protocollo di ricerca, sia all'interno del Centro di Cagliari, sia con tutti i Centri coinvolti nello studio (Università di Cagliari, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano e Università degli Studi di Brescia).

La Dottoressa Carla Dearca seguirà inoltre il programma formativo previsto dalla Scuola di Specializzazione dell'Università di Cagliari al fine di pieno raggiungimento delle competenze e dei livelli di autonomia previsti per il periodo di frequenza.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione
in Psichiatria
(Prof. Antonio Vita)

[Redacted signature]

La Specializzanda
Dott.ssa Carla Dearca

Il Tutor universitario
Prof. Bernardo Carpiello

Il Tutor della Struttura Ospitante
Prof. Mirko Manchia